



TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2ª CIVILE

N. 10/2020 Reg. Fall.

Il giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod., essendo il debitore residente in Treviglio (BG). Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta di soggetto che non svolge attività commerciale;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessorie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- è emerso che negli ultimi cinque anni il debitore non ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

tenuto conto che, in accoglimento della relativa proposta formulata dalla ricorrente, appare opportuno escludere dalla procedura di liquidazione la somma di € 1.451,13, strettamente necessaria per affrontare le spese correnti e straordinarie, anche in considerazione del cagionevole stato di salute in cui versa la ricorrente (come si evince anche dalla relazione particolareggiata dell'OCC);

tenuto altresì conto che, avuto riguardo alla pensione mensile netta percepita dalla ricorrente, appare invece opportuno destinare alla procedura di liquidazione, per il soddisfacimento dei creditori, una quota della stessa, pari alla somma di € 228.00 al mese, per dodici mensilità, nonché della tredicesima mensilità, per il periodo di quattro anni;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 11234/2017 Tribunale di Monza, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare - v. sul punto recente sentenza della Suprema Corte Cass.10/08/2017, n. 19947) - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori (art.2741 c.c.);

considerato che gli stessi principi operano anche con riferimento al contratto di finanziamento stipulato nel luglio del 2019 con la società Sigla s.r.l., avente ad oggetto la cessione del quinto della pensione;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *"Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevata l'imprecisa l'indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-novies, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"*, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economicizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;

considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

STABILISCE

1. di escludere dalla procedura di liquidazione del patrimonio la somma di € 1.451,13;
 2. di destinare alla procedura di liquidazione, per il soddisfacimento dei creditori, una quota della pensione percepita dalla ricorrente, pari alla somma di € 228.00 al mese, per dodici mensilità, nonché della tredicesima mensilità, per il periodo di quattro anni;
- visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

- che il liquidatore si occupi, per quanto di pertinenza, di verificare lo stato della procedura esecutiva immobiliare n. 1429/2017 Tribunale di Monza al fine di eventualmente subentrarvi ex art. 14-*novies*, comma 2;
 - sin d'ora, per il diverso caso in cui il liquidatore dovesse optare per la presentazione di un'istanza di improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 14-*novies* l. n. 3 del 2012, la sospensione del procedimento anzidetto;
 - che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- quanto ai beni che verranno liquidati nel presente procedimento

DISPONE

che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

STABILISCE

- con riguardo al pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 11234/2017 Tribunale di Monza, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura;

- con riguardo al contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato nel mese di luglio 2019 con la società Sigla s.r.l., che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo;

ORDINA

che, nel caso in cui nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati, il presente decreto venga trascritto, a cura del liquidatore.

Così deciso in Bergamo, il giorno 7 marzo 2020.

Il giudice
dott. Giovanni Panzeri

